



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
TRA UNIVERSITÀ DI VERONA E VERONAFIERE S.P.A.  
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
E PROGETTUALITÀ DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL TERRITORIO**

TRA

**Università degli Studi di Verona** C.F. 93009870234, PEC [ufficio.protocollo@pec.univr.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it) con sede in Verona, via dell'Artigliere 8, cap 37129, in questo atto rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Pier Francesco Nocini

e

**Veronafiere S.p.A.** Partita IVA 00233750231, PEC [mail@pec.veronafiere.it](mailto:mail@pec.veronafiere.it), con sede in Verona, Viale del Lavoro 8, cap 37135, in questo atto rappresentata dal Presidente sig. Federico Bricolo

di seguito, per brevità, denominate “Università” o “Ateneo” e “Veronafiere” e congiuntamente “Parti”,

**PREMESSO CHE**

- L'Università ha come finalità istituzionale la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese, secondo i principi della Costituzione italiana e della Magna Charta delle Università Europee;
- l'Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale;
- Veronafiere opera da oltre centoventi anni nell'organizzazione di grandi eventi di promozione a supporto di alcune industry strategiche a livello locale e nazionale quali: agri-food, logistica, biomedicale di interesse anche per le attività di ricerca di eccellenza dell'Università;
- Veronafiere fornisce strutture e servizi ad alto valore aggiunto ai propri clienti e per questo mantiene un contatto privilegiato e costante con tutti gli attori nell'ambito delle diverse industry (produttori, buyer, comunicatori, associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e private di ricerca, soggetti pubblici, ecc.) per i quali l'innovazione costituisce un valore fondamentale;
- Università e Veronafiere condividono l'interesse a creare nuove opportunità di collaborazione con il mondo industriale e con istituzioni pubbliche e private con l'obiettivo di trasferire i risultati della ricerca dell'Ateneo e promuovere lo sviluppo delle competenze e l'inserimento lavorativo dei giovani laureati;
- l'Università di Verona e Veronafiere S.p.A. hanno siglato in data 19 aprile 2021 un Accordo quadro per la realizzazione di iniziative di trasferimento tecnologico e progettualità di sviluppo delle competenze del territorio, che ha prodotto risultati rilevanti in termini di sostegno ai processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, tra cui l'attivazione di un Contamination Lab; la realizzazione della fiera di arte contemporanea "ArtVerona"; l'avvio di collaborazioni nell'ambito dei maggiori eventi fieristici (come Vinitaly e Marmomac);
- le Parti intendono rinnovare l'accordo sottoscritto nel 2021 al fine di consolidare le collaborazioni esistenti e sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione negli ambiti di comune interesse.



**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE FRA LE PARTI QUANTO SEGUE:**

***Articolo 1 – Premesse***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

***Articolo 2 – Oggetto***

1. Università e Veronafiere collaborano con l'obiettivo di realizzare, ciascuno in ragione delle proprie competenze, progetti e iniziative di trasferimento tecnologico, sviluppo di competenze e inserimento lavorativo dei giovani laureati nonché di richiedere e ottenere congiuntamente finanziamenti pubblici e/o privati.
2. L'accordo non impegna le Parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

***Articolo 3 – Durata dell'Accordo***

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate fra le Parti per iscritto.
3. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di almeno 2 mesi.
4. La violazione che configuri un inadempimento grave anche di una sola delle norme che regolano il presente accordo darà diritto alla Parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r. o a mezzo PEC.

***Articolo 4 – Ambiti di azione***

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
  - a) promozione, nell'ambito delle industry di comune interesse, delle tecnologie di eccellenza e dei risultati della ricerca ottenuti dall'Università;
  - b) sviluppo di proposte progettuali congiunte per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali/internazionali per l'innovazione nei comparti industriali di comune interesse;
  - c) creazione di osservatori e laboratori congiunti per lo sviluppo di tecnologie e know-how trasferibile ai settori industriali di riferimento;
  - d) realizzazione di convegni scientifici in co-branding, partecipazione a manifestazioni di settore e collaborazione nell'organizzazione di eventi, anche di carattere istituzionale;
  - e) coinvolgimento di studiosi di eccellenza dell'Università negli eventi fieristici di pertinenza;
  - f) alimentazione e diffusione della cultura di impresa fra docenti, ricercatori, dottorandi e studenti con l'obiettivo di favorire la creazione di impresa;
  - g) attivazione di laboratori esperienziali, intergenerazionali, interculturali e interdisciplinari, al fine di far emergere le vocazioni degli studenti e permettere loro di incubare idee e progetti per la creazione di opportunità di lavoro;
  - h) creazione di un collegamento stabile tra studenti/neolaureati e mondo del lavoro individuando approcci innovativi per lo sviluppo delle competenze;
  - i) coinvolgimento di Veronafiere nello sviluppo di nuovi percorsi di studio o nella valutazione dei percorsi esistenti per il rafforzamento delle competenze del territorio;
  - j) implementazione di percorsi di tirocinio pre- e post-laurea per gli studenti dell'Ateneo;
  - k) realizzazione di strategie comuni ed azioni sinergiche per la creazione di start up di impresa con l'obiettivo di valorizzare le risorse dell'Ateneo e/o il patrimonio di dati di Veronafiere.
2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune.

3. Per ogni iniziativa le Parti si impegnano a definire previamente i tempi, i modi e le risorse necessarie alla realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.
4. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione di pubblicazioni inerenti alle attività realizzate congiuntamente.

#### **Articolo 5 – Accordi attuativi**

1. Le Parti, attraverso uno specifico accordo attuativo per ogni progettualità e iniziativa, dovranno:
  - a) definire la disponibilità delle risorse umane e strumentali;
  - b) proporre gruppi di lavoro formati dai rappresentanti delle Parti, finalizzati alla stesura degli obiettivi progettuali, allo sviluppo delle proposte e alla loro conduzione in caso di realizzazione;
  - c) indicare per ciascuna Parte le eventuali risorse economiche disponibili e necessarie per la realizzazione delle attività;
  - d) verificare tutti gli aspetti amministrativi, gestionali e contenutistici allo scopo di gestire la progettualità realizzata congiuntamente;
  - e) al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale universitario e di Veronafiere coinvolto nel progetto, identificare la Struttura che dovrà farsi carico della valutazione dei rischi e dell'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, compresa la formazione degli stessi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

#### **Articolo 6 – Referenti e Comitato operativo**

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti designano, quali propri Referenti:
  - il Direttore Generale o suo delegato per Veronafiere;
  - il Referente del Rettore al Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio e la Delegata del Rettore alla Comunicazione e rapporti istituzionali per l'Università.Tutta l'attività oggetto del presente accordo sarà indirizzata, monitorata e valutata dalle Parti, tramite un Comitato operativo paritetico, i cui componenti verranno indicati dalle Parti su proposta dei rispettivi Referenti.
2. È in particolare compito del Comitato operativo paritetico:
  - a) indicare le linee progettuali e strategiche d'interesse comune;
  - b) seguire lo sviluppo e supervisionare l'attuazione delle iniziative o dei progetti di collaborazione per assicurarne la qualità e l'integrità dei risultati;
  - c) promuovere azioni per la condivisione delle conoscenze ed esperienze prodotte dai diversi accordi attuativi;
  - d) esprimere un parere sullo stato di avanzamento della progettualità stessa, in sede della rendicontazione periodica, anche ai fini della validazione delle spese rendicontate;
  - e) sulla base dei risultati conseguiti ed in relazione agli obiettivi definiti dall'accordo attuativo, rilevare le necessità di aggiornamento delle iniziative stesse già realizzate,
  - f) adottare ogni altra iniziativa ritenuta utile e/o necessaria per assicurare il successo delle progettualità e proporre alle Parti le eventuali modifiche o riallineamenti ritenuti utili a tale scopo.

#### **Articolo 7 – Oneri e rendicontazione**

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo verrà effettuata secondo appositi piani finanziari allegati alle specifiche convenzioni attuative.
2. Per ogni progetto i Referenti provvederanno a rendicontare producendo apposita documentazione amministrativo-contabile.

### ***Articolo 8 – Proprietà dei risultati***

1. La proprietà dei risultati ottenuti e dei materiali prodotti dallo sviluppo dei progetti verrà definita di volta in volta nei singoli accordi attuativi.

### ***Articolo 9 – Riservatezza***

1. Tutta la documentazione e le informazioni, in particolare di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale ("Informazioni Riservate"), e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che le Informazioni Riservate possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
  - a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato alla parte che le riceve ("Parte Ricevente");
  - b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
  - c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
  - d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
  - e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso dalla parte che le ha rivelate ("Parte Rivelante"), il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
5. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

  - a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 9.4;
  - b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
  - c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
6. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
7. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
8. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.



9. Le parti si impegnano a valutare, per ogni specifico progetto, il livello di riservatezza da adottare per le informazioni, tenuto conto anche delle esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati.

#### ***Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni***

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi.
3. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la controparte se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile della stessa e opportuna formazione.
4. In caso di infortunio del personale delle Parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse o in itinere, la Parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra Parte.

#### ***Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro***

1. La Struttura indicata nell'accordo attuativo provvede a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'iniziativa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., secondo quanto dettagliato nell'accordo attuativo di ciascuna singola iniziativa.

#### ***Articolo 12 – Trattamento e protezione dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti e/o accordi attuativi che saranno stipulati ai sensi dell'art. 5.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

#### ***Articolo 13 – Oneri fiscali***

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa a cura e spese della Parte richiedente.

#### ***Articolo 14 – Controversie***

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito al presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

#### ***Art. 15 – Disposizioni finali e norme di rinvio***

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse, in ogni sua parte.
2. Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Luogo, \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**



Università degli Studi di Verona

Il Rettore

Pier Francesco Nocini

Veronafiere S.p.A.

Il Presidente

Federico Bricolo